

**FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)
BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS)
FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)**
ORGANIZZAZIONE-MANTELLO DEI DATORI DI LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI PADRONALI PER LA FORMAZIONE DI BASE E CONTINUA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

STATUTO

I. Nome, responsabili e sede

1. Con la denominazione FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (in seguito FCS) / BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) / FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) – organizzazione-mantello dei datori di lavoro e delle organizzazioni padronali per la formazione di base e continua nel commercio al dettaglio - viene costituita un'associazione apolitica e aconfessionale di durata indeterminata ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS.
2. La FCS si compone, in qualità di membri fondatori, dell'Associazione svizzera delle professioni SGV, a cui aderiscono le associazioni professionali e specifiche del commercio al dettaglio, della Swiss Retail Federation e dell'Associazione svizzera delle filiali come pure della COOP e della Federazione della cooperative Migros. Altri datori di lavoro e organizzazioni padronali interessate alla formazione di base e continua nel commercio al dettaglio possono diventare membri della FCS.
3. La sede della FCS si trova al domicilio della direzione.

II. Scopo

4. FCS si impegna attivamente nei seguenti campi:
 - promozione ed assicurazione del ricambio professionale nel commercio al dettaglio;
 - perfezionamento professionale nel commercio al dettaglio;
 - assicurazione degli standard di qualità della formazione professionale di base e continua;
 - miglioramento d'immagine delle professioni nel commercio al dettaglio;
 - tutela degli interessi nei confronti delle autorità federali e cantonali di formazione professionale.

III. Compiti

5. La FCS garantisce lo scambio, fra i propri membri, di opinioni su aspetti di politica della formazione. La FCS collabora con le organizzazioni di lavoratori, le scuole e le autorità nei rispettivi consessi a livello federale e cantonale.
6. La FCS assicura il flusso di informazioni tra i propri membri e le organizzazioni e istituzioni coinvolte ed interessate alla formazione nel commercio al dettaglio.
7. La FCS elabora e si impegna per l'adozione di misure efficaci per un rafforzamento duraturo delle immagini professionali e delle funzioni nel commercio al dettaglio.
8. La FCS regola lo svolgimento delle procedure di qualifica di tutte le professioni del commercio al dettaglio riconosciute dalla SEFRI. In particolare, la FCS è responsabile degli esami finali di tirocinio e, in collaborazione con i Cantoni, le scuole e altre istituzioni svolge i relativi compiti.
9. La FCS assicura, nella formazione continua, l'adattamento corrente alle esigenze del mercato ed è responsabile dello sviluppo della qualità nei curricula formativi del commercio al dettaglio riconosciuti dalla SEFRI.

10. La FCS realizza e distribuisce mezzi didattici come pure altra documentazione per la formazione.
11. La FCS può istituire e gestire un fondo per la formazione conformemente all'art. 60 nLFPr.
12. La FCS ha la facoltà di costituire persone giuridiche ai sensi del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni e di aderirvi.⁴

IV. Accettazione, dimissioni ed esclusione di membri

13. Le organizzazioni padronali o i datori di lavoro del commercio al dettaglio attivi, a livello nazionale o interregionale, nella formazione di base o del perfezionamento professionale, presentano al Comitato esecutivo (CE) la richiesta di diventare membri della FCS. L'Assemblea dei delegati decide definitivamente sull'adesione.
14. Le dimissioni sono possibili per la fine dell'anno scolastico e devono essere comunicate in forma scritta con un preavviso di 12 mesi al Comitato esecutivo (CE).
15. I membri, la cui attività è in contraddizione con gli scopi della FCS, possono essere esclusi dall'Assemblea dei delegati.
16. I membri che, nonostante ripetuti richiami, non pagano i contributi dovuti o non fanno fronte ai loro impegni verso la FCS, possono essere esclusi.

V. Organi

17. Gli organi della FCS sono i seguenti:

- A. Assemblea dei delegati
- B. Comitato esecutivo (CE)
- C. Ufficio di revisione⁶
- D. Direzione

A. Assemblea dei delegati

18. L'Assemblea dei delegati costituisce l'organo supremo. Ogni membro ha diritto ad almeno 4 delegati. Inoltre, per ogni 250 rapporti di formazione nelle professioni della vendita, è ammessa un'ulteriore persona in qualità di delegato. Per ogni membro sono comunque ammessi al massimo 14 delegati.
19. L'Assemblea dei delegati è convocata dal CE. Essa si svolge in primavera.² La convocazione è spedita 30 giorni prima con i seguenti allegati: elenco delle trattande, rapporto annuale e chiusura annuale dei conti. Le Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate, in caso di necessità, dal CE oppure se un quinto dei delegati lo richiede. La data di convocazione è fissata dal CE entro 60 giorni dall'inoltro della richiesta

Le richieste dei delegati concernenti completazioni / modifiche dell'elenco delle trattande devono essere inoltrate per iscritto alla segreteria al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.⁷

² Modifica con decisione dell'Assemblea dei delegati del 28 marzo 2006

⁴ Aggiunta in seguito alla decisione dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 18 novembre 2011

⁶ Modifica con decisione dell'Assemblea dei delegati del 21 maggio 2014

⁷ Aggiunta in seguito alla decisione dell'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2019

20. L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:
- nomina della presidente/del presidente fra i membri di fondazione per un periodo di tre anni; la sua rielezione è possibile;
 - nomina dei membri del Comitato esecutivo per un periodo di tre anni; la loro rielezione è possibile;
 - determinazione della politica dell'organizzazione-mantello;
 - approvazione del regolamento sui contributi e di eventuali altri regolamenti;
 - determinazione dei contributi straordinari;
 - approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del preventivo;
 - dare scarico al Comitato esecutivo;
 - accettazione ed esclusione di membri;
 - nomina dell'ufficio di revisione;⁶
 - deliberazione su costituzione, scioglimento nonché adesione a persone giuridiche ai sensi del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni;⁵
 - deliberazione sullo statuto di Formazione continua FCS Sagl e sulle rispettive modifiche;⁵
 - nomina dei rappresentanti di FCS negli organi di persone giuridiche di cui fa parte FCS;
 - modifica dello statuto;
 - scioglimento della FCS e utilizzazione dei mezzi finanziari rimanenti.
21. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti. In caso di elezioni, al primo turno decide la maggioranza assoluta, in seguito la maggioranza relativa dei delegati presenti. Le votazioni e le elezioni avvengono di regola a maggioranza con voto per alzata di mano. Le decisioni concernenti la modifica dello statuto necessitano della maggioranza dei due terzi dei delegati presenti. Su richiesta di 1/5 dei delegati presenti, una votazione o un'elezione deve avvenire con scrutinio segreto. In caso di parità nelle elezioni, decide il sorteggio e, in caso di parità nelle votazioni, decide il voto della presidente/del presidente.

B. Comitato esecutivo (CE)

22. Ogni membro della FCS è rappresentato da una persona nel Comitato esecutivo (CE).

Inoltre i rami di formazione e d'esame dispongono di tre seggi nel CE. In questo modo viene garantita la rappresentanza nel CE di tutti i rami di formazione e d'esame del commercio al dettaglio.

La nomina del CE nonché della presidente / del presidente è di competenza dell'Assemblea dei delegati. La presidente / il presidente fa parte della cerchia di membri della FCS. Per quanto concerne le altre funzioni il CE si autocostruisce.⁷

23. Al CE spetta la conduzione e la gestione della FCS. In caso di necessità esso può far ricorso ad ulteriori specialisti.
24. Il CE definisce i compiti della direzione, elegge la direttrice/il direttore e determina i mezzi finanziari della direzione stessa.
25. Il CE elabora le basi decisionali per i suoi membri e per l'Assemblea dei delegati. Esso controlla la direttrice/il direttore e rappresenta l'organizzazione-mantello verso l'esterno.
26. Il CE può istituire delle commissioni per lo svolgimento di compiti speciali.
27. Il CE adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Per la richiesta, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, di scioglimento della FCS è necessaria la maggioranza di due terzi di tutti i membri del CE. In caso di parità, decide il voto della presidente/del presidente.

⁵ Aggiunta in seguito alla decisione dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 18 novembre 2011

⁶ Aggiunta in seguito alla decisione dell'Assemblea dei delegati del 21 maggio 2014

⁷ Modifica con decisione dell'Assemblea dei delegati del 12 giugno 2019

C. Istanza di controllo

28. Come ufficio di revisione possono essere designate sia una società di revisione sia una società fiduciaria. La sua durata in carica è di un anno e può volte.⁶
- 29.³
30. L'ufficio di revisione controlla la contabilità annuale di BDS / FCS. L'associazione svolge una revisione conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni in materia di revisione limitata.⁶

D. Direzione

31. La direttrice/il direttore gestisce l'attività operativa della FCS per incarico del CE.
32. La direttrice/il direttore partecipa alle sedute degli organi della FCS con voto consultivo.

VI. Finanze

33. Le entrate della FCS si compongono come segue:
- Tassa d'entrata di almeno CHF 20'000.– per ogni nuovo membro;
 - Contributi annuali dei membri;
 - Ulteriori contributi dei membri;
 - Vendita di mezzi didattici e di ulteriore documentazione;
 - Entrate da prestazioni speciali della direzione;
 - Sussidi e ulteriori contributi pubblici.
34. Le precise disposizioni per la riscossione dei contributi sono fissate in un apposito regolamento approvato da parte dell'Assemblea dei delegati.
- ²Gli obblighi finanziari dei membri di FCS nei confronti dell'Associazione sono fissati, in modo conclusivo, in un regolamento dei contributi che è parte integrante di questo statuto.
35. Annualmente viene allestito un preventivo per le spese degli organi della FCS, per la concezione e la produzione di mezzi didattici e di ulteriore documentazione come pure per la promozione di campagne pubblicitarie.
36. La tenuta della contabilità, che viene chiusa di regola il 31.12., avviene secondo gli abituali principi commerciali.
37. La FCS viene rappresentata giuridicamente dalla firma collettiva di due membri del CE oppure dalla firma collettiva di un membro del CE e della direttrice/del direttore. Per l'esecuzione di compiti speciali il CE può regolare diversamente il diritto di firma.
38. Per gli impegni finanziari della FCS garantisce esclusivamente il patrimonio della stessa. E' esclusa una responsabilità dei membri, ad eccezione delle tasse d'entrata, dei contributi annuali e di altri impegni verso la FCS approvati dall'Assemblea dei delegati.

VII. Disposizioni finali

39. Il foro giuridico si trova presso la sede della direzione.
40. Lo scioglimento della FCS avviene conformemente alle disposizioni legali su richiesta della maggioranza di due terzi di tutti membri del CE per il tramite dell'Assemblea dei delegati. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

³ Stralcio in seguito alla decisione dell'Assemblea dei delegati del 06 maggio 2008

² Inserito per decisione dell'Assemblea dei delegati del 23 marzo 2004

41. Al CE spetta il mandato della liquidazione. In caso di scioglimento, utile e capitale vengono assegnati ad un'altra persona giuridica di pubblica utilità oppure con uno scopo pubblico esente d'imposta – possibilmente con uno scopo simile – avente sede in Svizzera.¹
42. Il presente statuto, redatto contemporaneamente in lingua tedesca e francese, entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione da parte dei membri fondatori avvenuta il 4 novembre 2003.
43. In caso di disparità di interpretazione di questo statuto fa stato il testo originale in lingua tedesca.

12 giugno 2019

¹ Modifica con decisione dell'Assemblea dei delegati del 28 marzo 2006